



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

***** COPIA *****

Settore III - Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Controllo del Territorio, Condoni

Determinazione n. 25 del 25/01/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO UN HOUSE CASTEL DI SANGRO SERVIZI SRL.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Di Guglielmo Paolo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

art. 183 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, 25/01/2019.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Angelone Angelo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO il contratto di lavoro a tempo parziale e determinato, di cui all'art. 110, comma 1 del TUEL 267/2000, sottoscritto in data 28.07.2015, in atti al Rep. 27/atti privati, in forza del quale il sottoscritto è impiegato, con decorrenza 01.08.2015, con rapporto a tempo parziale al 50%, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, posizione economica iniziale 1, nel posto apicale vacante di Responsabile del Settore III – Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Manutenzioni;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 28 bis del 28.07.2015 con il quale il sottoscritto è stato individuato Responsabile del Settore III – Urbanistica, Edilizia privata, Ambiente e Manutenzioni del Comune di Castel Di Sangro con decorrenza dal 01.08.2015, Decreto in forza della quale il presente atto viene predisposto ed assunto;

VISTA la deliberazione n. 9 del 24/01/2019 con cui la Giunta Comunale ha stabilito di affidare *in House Providing*, in esecuzione di quanto stabilito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 28/05/2018, alla Società pubblica “Castel di Sangro Servizi S.r.l.”, per tre anni, il servizio di Spazzamento delle strade comunali, all'importo annuo di € 150.000,00 oltre iva al 10%, e quindi per un importo complessivo annuo di € 165.000,00;

RITENUTO provvedere, in relazione a quanto disposto dalla citata deliberazione consiliare n. 35/2018 ed alla deliberazione di giunta comunale n. 9/2019, ad effettuare, relativamente al servizio di Spazzamento delle Strade Comunali, **l'impegno di spesa per il periodo gennaio – dicembre 2019;**

VISTO il contratto di servizio sottoscritto che verrà sottoscritto in data odierna, ad esito dell'assunzione della presente determinazione, ed in esecuzione della succitata Deliberazione di Giunta Comunale n. 9/2019, da cui si rileva che il compenso annuo è stato determinato in € 165.000,00, iva inclusa;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 27.04.2018, ad oggetto: “Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020. DUP anni 2018/2020, approvazione.”, con cui si è proceduto, tra l'altro, ad approvare il Bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2018 e le successive Delibere di Consiglio Comunale n. 56 del 31.07.2018 ad oggetto “Bilancio di previsione 2018–2020 – salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio – articoli 193 e 175, comma 8, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267” e n. 75 del 29.10.2018, ad oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento unico di programmazione – DUP 2018-2020”;

ATTESO che, il Ministero dell'Interno, con decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018, ha differito al 28/02/2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e che, nelle more di tale atto, ai sensi dei commi 3 e 5 dell'art. 163 del TUEL 267/2000, possono essere impegnate le sole spese correnti e gli interventi di somma urgenza;

RISCONTRATO che l'affidamento di tale servizio riveste il carattere di estrema urgenza, in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale non sospendibile ai fini della tutela della pubblica igiene e decoro, e che, come tale, esula anche dall'applicazione dei dodicesimi di spesa per l'anno 2019;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice degli Appalti”, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e successivo decreto correttivo, n. 56 del 19.04.2017;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, nelle parti non abrogate ed ancora vigenti;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 107, 109, 163 e 183;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

ACQUISITO il visto in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4, e dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267, nel rispetto del vincolo del patto di stabilità interno;

VISTO l’art. 1, comma 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto il nuovo metodo per il versamento dell’IVA, cd “*split payment*” per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione a partire dal 01 Gennaio 2015;

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, con decorrenza 31 Marzo 2015, per cui da tale data non potranno più essere accettate fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013;

DETERMINA

LE PREMESSE parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;

DI IMPEGNARE, con riferimento a quanto in premessa in favore della Castel di Sangro Servizi srl, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. 267/2000 e del principio contabile all.4/2 al D.lgs. N. 118/2011, l’importo complessivo di € 165.000,00 imputando la spesa sul **capitolo 10835/0/2019** dell’annualità 2019 del bilancio di previsione 2018/2020 dell’Ente, che dispone della necessaria capienza, esulando -ai sensi dei commi 3 e 5 dell’art. 163 del TUEL 267/2000- anche dalla spesa in dodicesimi, trattandosi di spesa per servizi di pubblica utilità non sospensibili;

DI PROCEDERE con la sottoscrizione del contratto di servizio in data odierna, ad esito dell’assunzione della presente determinazione, ed in esecuzione della succitata Deliberazione di Giunta Comunale n. 9/2019;

DI DARE ATTO che le fatture riferite a tale impegno di spesa, che verranno emesse con cadenza mensile, sono soggette al sistema dello *split payment*, in quanto emesse successivamente al 01 gennaio 2015;

DI DISPORRE pertanto il pagamento dell’Iva al 10% secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DI LIQUIDARE la spesa dietro presentazione di fattura elettronica;

DI DARE ATTO che, trattandosi di affidamento diretto ad una società “*in house*”, per svolgimento di prestazioni eseguite in favore di pubblica amministrazione (Comune di Castel di Sangro) da soggetto giuridicamente distinto dalla stessa (Castel di Sangro Servizi srl), ma sottoposto ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture, i relativi movimenti di denaro da esso discendenti risultano esclusi dall’applicazione della L.136/2010 per difetto del requisito di terzietà che connota il contratto di appalto, come peraltro rilevato dall’ANAC con propria Delibera n. 556 del 31/05/2017 (paragrafo 2.5), che torna sull’argomento alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, con riferimento alla precedente Determinazione dell’Autorità di Vigilanza n. 4 del 7 luglio 2011 ad oggetto “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136” e, pertanto, non viene associato a detto affidamento alcun CIG;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 23;

DI DARE ATTO che una copia del presente atto viene pubblicata all' Albo on line ai fini della generale conoscenza;

DI RENDERE NOTO CHE, a norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, Responsabile del presente procedimento per il Comune di Castel Di Sangro è il sottoscritto Arch. Paolo Di Guglielmo, Responsabile del Settore III.



Repubblica italiana
Comune di Castel di Sangro
Provincia di L'Aquila

Oggetto: contratto di servizio per l'affidamento del servizio di "Spazzamento delle strade comunali" alla società in house "Castel di Sangro Servizi srl"

L'anno duemiladiciannove, il giorno 25 del mese di gennaio, in Castel di Sangro, presso gli uffici della Sede Municipale in Via Sangro (palazzo ex Comunità Montana)

TRA

L'Arch. Paolo Di Guglielmo, nato a Ventimiglia (Im) il 23.12.1975, nella sua qualità di Responsabile del Settore III Ambiente e Manutenzioni del Comune di Castel di Sangro, che agisce per conto e nell'interesse del Comune stesso – Codice Fiscale 82000330660, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "**Comune di Castel di Sangro**";

E

Il Dott. Giuliano Pallotta, nato a Castel di Sangro (Aq) il 18.10.1977, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società Castel di Sangro Servizi srl, con sede in Castel di Sangro Piazza Patini, Codice Fiscale e partita iva 01714910666, iscritta nel registro delle imprese presso la camera di commercio di L'Aquila al REA AQ 114952, che nel proseguo dell'atto verrà chiamata per brevità "**società affidataria**".

PREMESSO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2006 ad oggetto: "Costituzione di una Società di Capitali a partecipazione interamente pubblica nella forma della società a responsabilità limitata unipersonale denominata Castel di Sangro Servizi srl" è stato tra l'altro approvato lo statuto della società denominata Castel di Sangro Servizi Srl e che, tra le finalità della Società, vi è quella di provvedere ad effettuare servizi di igiene ambientale;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28/05/2018 ad oggetto: "SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI. – PROVVEDIMENTI." si è stabilito di procedere con l'affidamento diretto, *in house providing* ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e degli articoli 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della Castel di Sangro Servizi S.r.l., con sede in Castel di Sangro, P.IVA 01714910666, del Servizio di Spazzamento delle Strade, con durata triennale;

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 9 del 24/01/2019 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento *in house providing* alla Società a capitale interamente pubblico "Castel di Sangro Servizi srl" dei servizi di "Spazzamento delle strade comunali" per il triennio 2019/2021;
- con determinazione del Responsabile del Settore III Edilizia, Urbanistica, Manutenzioni, Ambiente n°..... del è stato assunto l'impegno di spesa di euro 165.000,00 Iva compresa relativo al costo del servizio per l'anno 2019, con valenza di prenotazione sui futuri esercizi finanziari 2020 e 2021 di ulteriori complessivi € 165.000,00 annui;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 Premesse

Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 Oggetto e durata del contratto di servizio

Oggetto del presente contratto è la regolazione e la disciplina dei rapporti e delle obbligazioni reciproche tra il Comune e la Società conseguenti all'affidamento alla Società stessa della gestione dei servizi di Spazzamento delle strade comunali.

L'affidamento di tali servizi è concesso alla Società facendo ricorso all'*in house providing*, in virtù del fatto che la società "Castel di Sangro Servizi srl" è una società a totale capitale pubblico nei confronti della quale il Comune è in grado di esercitare un "controllo analogo" a quello che esercita verso i propri servizi.

Il Comune potrà affidare alla Società ulteriori servizi, connessi o complementari all'oggetto del presente contratto, anche se temporanei, alle condizioni che saranno definite dalle Parti con appositi disciplinari.

L'affidamento della gestione dei servizi di Spazzamento delle strade comunali ha la durata di 3 (tre) anni a partire dall'1° gennaio 2019, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui al successivo art. 13. L'eventuale rinnovo, se consentito dalle norme, sarà subordinato ad espresso accordo tra le Parti.

La Società è tenuta a garantire, alle condizioni al tempo in essere, la continuità della gestione fino al subentro dell'eventuale nuovo affidatario.

Articolo 3 Corrispettivo dell'affidamento

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Castel di Sangro alla società affidataria per il pieno adempimento della convenzione è stabilito in euro 165.000,00 annui, comprensivi di Iva nella misura di legge e degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. Il pagamento del corrispettivo avverrà a cadenza mensile anticipata, su presentazione delle relative fatture elettroniche a seguito dei controlli sulla esecuzione del contratto.

Articolo 4

Specifiche del servizio affidato ed obblighi della Società affidataria

I servizi in oggetto vengono trasferiti dal Comune di Castel di Sangro ed accettati dalla società affidataria sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità contenute nel presente contratto, e nel **Disciplinare tecnico del servizio di Spazzamento delle strade comunali**.

I suddetti documenti, depositati agli atti del Comune di Castel di Sangro, vengono sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e si intendono facenti parte integrante della convenzione anche se non materialmente allegati, dichiarando espressamente di conoscerne l'integrale contenuto.

La Società affidataria uniforma al proprio Manuale di Sicurezza la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. n. 81/2008 e delle eventuali successive disposizioni legislative.

Articolo 5

Obblighi del Comune

Il Comune si impegna nei confronti della Società ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto garantendo la continuità della piena collaborazione dei propri servizi ed uffici, ed, in particolare, dell'ufficio ambiente e manutenzioni e dell'ufficio di polizia municipale nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente.

Nel Disciplinare Tecnico sono meglio individuati gli impegni e gli obblighi del Comune ai fini di cui al precedente comma, con particolare riferimento agli oneri derivanti dall'acquisto del materiale e dei mezzi occorrente ad effettuare i servizi oggetto di affidamento.

Articolo 6

Penalità

Le attività oggetto della presente convenzione di servizio costituiscono servizio di pubblico interesse. La loro interruzione ingiustificata, comporta, pertanto, l'applicazione delle sanzioni relative alla interruzione di pubblico servizio, ove ne ricorra la fattispecie. In ogni caso, per il mancato rispetto delle condizioni stabilite, a carico della società affidataria sarà applicata una penale nella misura determinata per la gravità della manchevolezza contestata. Secondo quanto disposto dall'art. 12 del Disciplinare Tecnico del Servizio di Spazzamento delle Strade Comunali, cui si rimanda.

In caso di negligenze o inadempienze l'Amministrazione aggiudicatrice procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la società affidataria a formulare le proprie contro deduzioni entro il termine perentorio di giorni 5 a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della contestazione. Nel caso entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si applicheranno a carico dell'impresa una sanzione variabile da € 500,00 a € 2.500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza. In caso di recidiva nell'arco di 60 giorni la penalità applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Articolo 7 Controversie

Per la definizione di eventuali controversie è competente l'autorità giudiziaria ordinaria del foro di Sulmona. E' esclusa la competenza arbitrale nella consapevolezza della complessità dei problemi attuativi nascenti dalla presente convenzione, le parti si impegnano alla reciproca massima collaborazione promuovendo anche riunioni di lavoro tra gli uffici interessati alle tematiche in discussione. In caso di controversie circa della presente convenzione, fermo restando la competenza dell'amministrazione comunale alla verifica dell'operato della società affidataria e del rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi affidati secondo l'istituto del controllo analogo, si procederà, preliminarmente alla definizione giudiziaria, ad un esame delle problematiche mediante apposita conferenza comune società.

Articolo 8 Responsabilità e copertura assicurativa

Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse derivassero danni di qualunque natura al Comune o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, ecc.), la Società ne assume ogni responsabilità ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose, con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri risarcitori.

La Società dovrà obbligatoriamente fornire, all'atto della stipula del presente contratto, copia della polizza assicurativa, con un massimale non inferiore a 500.000,00 (cinquecentomila) euro, da questa accesa, atta a garantire la copertura per i rischi di responsabilità, di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, ecc.) e al Comune, nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno servizi e/o lavori per l'intera durata dell'affidamento.

La Società è unica e diretta responsabile nei confronti del Comune e dei terzi per il risarcimento dei danni di qualsiasi tipo, senza alcuna possibilità di chiamare in causa per il risarcimento -nel rapporto con il Comune e con i terzi danneggiati- eventuali ditte appaltatrici o subappaltatrici.

La Società non risponde dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dalla Società, imputabili direttamente al Comune nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.

Articolo 9 Divieto di cessione della convenzione e subappalto

La cessione della presente convenzione e l'affidamento in sub appalto non sono consentiti, a pena di nullità.

Articolo 10

Obblighi della società affidataria nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

La società affidataria applica ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto C.C.N.L. per i lavoratori e agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

La società affidataria è altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 11

Controllo analogo

Le attività di cui al presente affidamento vengono eseguite in raccordo con gli uffici del comune demandati a tale scopo, che controllano l'operato della società affidataria ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi.

Il comune può eseguire, attraverso propri incaricati, verifiche sulla corretta gestione dei servizi affidati alla società, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un'efficace verifica.

Il comune, vigila sull'andamento dei servizi attraverso l'esame del report periodici quadrimestrali e può effettuare controlli mirati al fine di accertare il rispetto degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informativi operati sugli archivi.

A tale riguardo il servizio competente avrà cura di redigere periodiche relazioni mirate ed evidenziare eventuali scostamenti dagli standard qualitativi e quantitativi previsti. Il comune può, qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richiedere interventi specifici nell'ambito delle attività di competenza della società nell'ambito dell'attività di cui alla presente convenzione. La Società si impegna altresì a fornire al comune ogni tipo di informazione richiesta a riguardo allo svolgimento dei servizi.

Articolo 12

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia di servizi pubblici ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

Art. 13

Risoluzione del contratto con revoca del servizio, decadenza della concessione

Il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi di grave inadempimento:

- a) interruzione delle attività per una durata superiore a 7 giorni consecutivi, quando sia imputabile a dolo o colpa grave della Società;
- b) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave della Società;
- c) cessione del contratto da parte della Società.

Alla richiesta di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, ovvero, alla dichiarazione di risoluzione del contratto di cui al precedente comma 1, consegue, fermo restando il diritto ad eventuali risarcimenti dei danni provocati, l'automatica revoca dell'affidamento del servizio.

Articolo 14 **Spese contrattuali**

Le spese contrattuali relative alla sottoscrizione dell'atto sono a carico della società affidataria, nelle forme e misure di legge, fatte eccezione per l'iva che rimane a carico del comune di Castel di Sangro.

Articolo 15 **Trattamento dei dati personali**

Il Comune di Castel di Sangro, ai sensi del decreto legislativo, n. 196/2003, informa la società che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il Responsabile del Settore III

Arch. Paolo Di Guglielmo

Il Presidente della Società

Dott. Giuliano Pallotta

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 20/02/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Marisa D'AMICO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 20/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Paolo DI GUGLIELMO
